



CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DELL'ADIGE
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

Oggetto: Ratifica della deliberazione del Consiglio direttivo n. 78 del 09.06.2021, avente ad oggetto "2^ variazione urgente al bilancio di previsione 2021 - 2023 ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 del Codice Enti locali e 17 del D.Lgs 267/2000"

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

In particolare il comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

A decorrere dall'anno 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 articolo 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione di carattere autorizzatorio.

Richiamati:

1. il comma 5 dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino

- Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il quale prevede che: *"le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza."*;

2. il comma 4 dell'articolo 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., ai sensi del quale *"Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza."*.

- *l'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. il quale stabilisce che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatta eccezione per quelle individuate dal comma 3 del medesimo articolo. In particolare il successivo comma 4 dell'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede: "ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*.

Ricordato che nella seduta dello scorso 22 febbraio 2021, questa Assemblea generale aveva approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023, documento dai contenuti tecnici approvato per consentire, pur in assenza degli indirizzi politici, l'operatività dell'ente nella gestione dell'ordinaria amministrazione.

Con successiva deliberazione n. 8 del 20 maggio 2021, questa stessa Assemblea generale aveva ratificato una prima variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, adottata in via d'urgenza dal Consiglio direttivo ai sensi dell' *comma 4 dell'articolo 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*.

Con il sopra citato provvedimento erano stati definiti gli stanziamenti destinati, entro il limite del 4% della media delle spese in conto capitale dell'ultimo triennio, ai contributi in favore di soggetti diversi dai consorziati.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio direttivo del 22 aprile 2021, da n. 37 a n. 64 con le quali sono stati concessi, ai sensi del *"Regolamento Disciplinante La Concessione Di Finanziamenti Ad Enti, Associazioni, Comitati E Fondazioni, Con Finalita' Socialmente Utili E Senza Scopo Di Lucro"*, i contributi per le attività da svolgersi nel corso del primo semestre 2021.

Viste le domande di richiesta contributo pervenute entro il 30 aprile 2021 per le attività da svolgersi nel secondo semestre 2021 e istruite le relative pratiche.

Al fine garantire il soddisfacimento del maggior numero possibile di richieste ri-allocando le risorse dei capitoli di Peg non interessati o interessati da un numero limitato di domande in favore di quelli per i quali invece ne è pervenuto un numero maggiore, evitando al contempo il mancato utilizzo di risorse stanziato, il Consiglio direttivo ha approvato in data 09 giugno 2021, una seconda variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2021 – 2023, di competenza e di cassa, come dettagliata nell'allegato a) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, finalizzata alla definitiva allocazione delle risorse destinate ai contributi che ha consentito al Direttivo stesso la concessione dei benefici prima dell'inizio del semestre in modo da fornire agli istanti certezza circa *an et quantum debeat*.

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA GENERALE

Visti:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e ss. mm.;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- lo Statuto consorziale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea generale del 25 settembre 2017, n. 12;
- la deliberazione dell'Assemblea generale n. 4 del 22.02.2021, di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;
- il parere favorevole espresso dall'organo di revisione e acquisito al protocollo consorziale n. 1951 del 01.06.2021.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile/con attestazione della copertura finanziaria.

Con votazione che avviene per via telematica, in forma palese, con verifica in diretta e report, che dà il seguente esito:

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo l'articolo 175, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., la deliberazione del Consiglio direttivo n. n. 78 del 09 giugno 2021, avente ad oggetto "*2^ variazione urgente al bilancio di previsione 2021 – 2023 ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 del Codice Enti locali e 17 del D.Lgs 267/2000*", come dettagliata nell'allegato a) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, finalizzata alla definitiva allocazione delle risorse come rappresentate dai consorziati, incluse quelle destinate al Progetto occupazionale.
2. di dare atto che con la variazione di cui al punto precedente, sono state apportate modifiche al bilancio di previsione 2021 – 2023, di competenza e di cassa e che conseguentemente è variato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2021 approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 19 del 29.02.2020;
3. di dare atto altresì che sulla variazione in oggetto l'organo di revisione ha espresso parere favorevole acquisito al protocollo consorziale n. 1951 del 01.06.2021;
4. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali approvato con LR 3 maggio 2018 n. 2 e successive modificazioni;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1992 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.